Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Puglia

Regione Veneto

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975 registro n. 19 Difesa, foglio n. 200

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

COARI Luigi, nato l'8 gennaio 1907 in Roma. — Fervente patriota, dimostrava particolare valore nella lotta contro i nazifascisti in Roma, divenendo in breve tempo vice comandante di brigata partigiana. Dopo la liberazione della capitale si offriva volontario per continuare la lotta clandestina nel territorio nazionale occupato dal nemico. Paracadutato nella zona di Clauzetto nel Friuli, fortemente presidiata dalle forze avversarie, esponendosi a gravi rischi e superando difficoltà ed insidie di ogni genere, riusciva a soccorrere validamente altre missioni ed a trasmettere importanti notizie ai comandi delle formazioni garibaldine ed al comando alleato operante sul fronte, ai quali assicurava un efficace collegamento, apportando così un cospicuo contributo alla liberazione della Patria. — Roma - Friuli, 9 settembre 1943-30 aprile 1945.

RANIERI Paolino, nato il 5 settembre 1912 a Sarzana (La Spezia). — Entrato tra i primi nella resistenza, organizzava i primi gruppi partigiani sulle montagne del sarzanese guidandoli, quale commissario di battaglione, con capacità e valore in numerosi combattimenti. Spostatosi con la sua formazione, in seguito alla pressione avversaria, nella zona del parmense, continuava a dare un cospicuo contributo alla causa partigiana, venendo nominato per le sue doti commissario di brigata. Nel corso di un grande rastrellamento nemico, rimasto in posto con pochi dipendenti, accettava lo scontro con preponderanti forze nazifasciste. Nell'impari combattimento, rimaneva ferito gravemente ad ambo le gambe. Catturato e sottoposto a stringenti interrogatori teneva testa agli aguzzini che non ricavarono da lui alcuna notizia sui compagni di lotta dai quali veniva liberato alcuni giorni prima della liberazione della Patria. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà e della giustizia. — Liguria - Emilia-Romagna, 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

VELLA Luciano, nato il 13 luglio 1920 a Rotella (Ascoli Piceno). — Fervente antifascista, organizzò la resistenza armata in uno dei settori più delicati della capitale, riuscendo, in breve tempo, ad inquadrare formazioni partigiane, che si distinsero per ardimento in una serie ininterrotta di azioni di guerriglia e di atti di sabotaggio che causarono al nemico perdite gravi in materiali e in uomini. Sempre presente ove maggiore era il pericolo, guidò personalmente l'eroico gruppo di animosi patrioti che effettuarono le imprese più rischiose, esaltando con l'esempio il sentimento patriottico della popolazione ed incitandola alla resistenza. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà della Patria. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

CAVALLERA Vindice, nato il 9 giugno 1911 a Genova. — Già sottotenente di complemento di fanteria, gli veniva affidato all'armistizio un importante incarico presso la giunta militare del C.L.N. di Roma, dimostrando spiccate capacità nell'organizzazione di gruppi clandestini e nella preparazione ed esecuzione di arditi colpi di mano contro le forze nemiche di occupazione. Arrestato e sottoposto nel carcere a snervanti interrogatori e ad un severo regime detentivo, per ben sei mesi contrapponeva tenace silenzio e dignitoso contegno, imponendosi al rispetto dei suoi stessi aguzzini. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

DANIELE Nello, nato il 15 settembre 1926 a Torre Pellice (Torino). — Giovane valoroso, tra i primi ad accorrere nelle formazioni partigiane piemontesi, partecipava con slancio generoso alla lotta clandestina sebbene più volte colpito negli affetti familiari dalla ferocia nazista. Durante uno scontro a fuoco, catturato dal nemico e minacciato di morte, nulla rivelava che potesse nuocere ai suoi compagni di lotta. Condotto dinanzi al plotone di esecuzione, con disperato atto di coraggio, si impadroniva dell'arma di uno dei suoi aguzzini, riuscendo, sebbene più volte ferito, a riacquistare la libertà. Riunitosi alla sua formazione, riprendeva il suo posto nella guerra contro gli oppressori della Patria, continuando a dar prova di esemplare valore. — Luserna S. Giovanni (Torino), 28 settembre 1944.

CROCE

CAMISASSI Luigi, nato il 28 dicembre 1923 a Saluzzo (Cuneo). — Comandante di distaccamento partigiano, dava prova, in varie azioni di guerriglia, di valore e di capacità non comuni. Durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, impadronitosi di un mortaio da 81 mm. montato su automezzo, apriva il fuoco sul vicino avversario, costringendolo a ripiegare con gravi perdite e salvando così altri uomini della formazione da sicura cattura. — Busca (Cuneo), 26 giugno 1944.

(1920)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **919**.

Approvazione del nuovo statuto e della nuova denominazione dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, in Roma.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, in Roma. Viene, altresì, approvata la nuova denominazione di « Associazione nazionale per la ricostruzione fra danneggiati di guerra » assunta dal sodalizio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **920**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Forlì ad acquistare un immobile.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Forlì viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 19.943.892 e di L. 8.370.000, le porzioni di immobile rappresentate da due appartamenti al piano ammezzato del fabbricato sito in Forlì, in angolo tra le vie Mazzini, Cantoni e Bonoli, di proprietà della S.a.s. « C.E.R. di Righini Antonio e C. » censite al nuovo catasto edilizio urbano una porzione al foglio 179, part. 46 sub. 30, ed una al foglio 179, part. 46 sub. 11 e 31, come da rogito dott. Raffaele Gafà, notaio in Forlì, del 13 maggio 1965, n. 11260 di repertorio e dell'11 marzo 1968, n. 14525 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 65

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33)

Nel decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente: « Finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1976, alla pag. 1764, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, secondo comma, terza riga, dove è scritto: « ..... programmi di *intervento* ..... », leggasi: « ..... programmi di *interventi* ..... »;

all'art. 2, terzo comma, ultima riga, dove è scritto: « di *intervento.* », leggasi: « di *interventi.* »;

all'art. 3, primo comma, terza riga, dove è scritto: « ..... di *intervento* ..... », leggasi: « ..... di *interventi* ..... ».

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Applicazione delle quote terminali italiane per il traffico telefonico internazionale a regime europeo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Montreux il 12 novembre 1965, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto l'avviso E. 230 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, nel quale sono riportati i compensi e i criteri per la determinazione delle quote parti terminali e di transito per le relazioni telefoniche a regime europeo;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni tra l'Italia e i Paesi del regime europeo le quote parti terminali di tassa di pertinenza italiana, per ciascun minuto di conversazione telefonico e con decorrenza 1° luglio 1973, sono stabilite come segue:

Relazione —	Traffico di partenza —	Traffico di arrivo —
Albania	1,33	1,33
Austria	0,75	0,44
Belgio	1,104	0,41
Bulgaria	0,897	1,271
Cecoslovacchia	0,917	0,447
Cipro	3,355	1,375
Danimarca	1,25	0,395
Finlandia	0,723	0,756
Francia:		
1° scaglione	0,475	0,41
2° scaglione	0,775	0,41
3° scaglione	1,75	0,41
Germania (R.D.A.)	1,35	0,45
Germania (R.F.A.)	1,07	0,42
Gran Bretagna	1,00	0,43
Grecia	1,16	0,53
Irlanda (Rep.)	0,42	1,20
Islanda	2,16	0,56
Jugoslavia	1,09	0,44
Libia	1,09	0,85
Lussemburgo	1,10	0,45
Malta	1,00	1,00
Marocco	1,70	1,53
Norvegia	1,612	0,408
Paesi Bassi	1,091	0,434
Polonia	1,88	0,455
Portogallo	1,188	0,560
Romania	2,30	0,445
Spagna	1,60	0,47
Svezia	1,655	0,405
Svizzera:		
1° scaglione	0,425	0,38
2° scaglione	0,725	0,38
Tunisia	0,617	0,38
Turchia	1,48	1,37
Ungheria	1,337	0,447
U.R.S.S.	2,63	0,42

Per le relazioni con Paesi non confinanti le quote suddette sono aumentate dell'eventuale compenso per minuto relativo ai circuiti in transito attraverso altri Paesi, per i quali mezzi l'amministrazione italiana remunera quella estera interessata sulla base dei canoni di locazione di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto) il luogo dell'accredito delle quote rapportate all'effettivo volume di traffico, i canoni annui per la locazione, attiva o passiva, tra amministrazioni sono così stabilite con effetto 1° luglio 1973 per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

gruppo secondario	fr. oro 64.000
gruppo primario	» 16.000
circuito telefonico	» 1.600

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975
Registro n. 47 Poste, foglio n. 373

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Determinazione dei canoni o quote parti di canone per l'affitto a terzi di circuiti internazionali di telecomunicazione del regime europeo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, firmata a Montreux il 12 novembre 1965, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto gli avvisi D. 2 e E. 230 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, relativi ai criteri per far luogo alla determinazione delle quote di canone, terminali e di transito, per l'affitto a privati di circuiti internazionali di telecomunicazione;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'affitto a terzi di circuiti internazionali di telecomunicazione del regime europeo i canoni o le quote parti di canone sono determinanti osservando le seguenti condizioni e modalità:

a) circuito di tipo telefonico, utilizzato simultaneamente o alternativamente per diversi servizi di telecomunicazione, ivi compreso il trattamento di dati (circuito « tous usages »):

il canone mensile relativo, preso come riferimento per la tassazione degli altri circuiti affittati, è commisurato all'ammontare di 9000 minuti di conversazione telefonica secondo le tasse di ripartizione previste per il servizio interamente automatico, con applicazione alle quote terminali di una maggiorazione non superiore al 20 per cento al fine di adattare le tariffe internazionali alla tariffazione nazionale . . . . . . coeff. 1

b) circuito di tipo telefonico, utilizzato simultaneamente o alternativamente per diversi servizi di telecomunicazione ma ad uso esclusivo del locatario (circuito « punto a punto » o facente parte di una rete privata del locatario):

canone di locazione mensile . . » 0,833

c) circuito di tipo telefonico, utilizzato esclusivamente per lo scambio delle conversazioni telefoniche o per le trasmissioni in fac-simile:

canone di locazione mensile . » 0,667

d) circuito di tipo telegrafico a 200 bauds:

canone di locazione mensile . » 0,40

e) circuito di tipo telegrafico a 100 bauds:

canone di locazione mensile . » 0,30

f) circuito di tipo telegrafico a 50 bauds:

canone di locazione mensile . » 0,25

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976
Registro n. 3 Poste, foglio n. 118

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Nuove aliquote per tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi del regime europeo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 8 e 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico internazionale, revisione di Ginevra 1958, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Montreux il 12 novembre 1965, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto l'AVIS F.66 approvato dalla V assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico - Ginevra 1972;

Visto l'art. 28 del regolamento del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici (telex), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 3 giugno 1963;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1969, n. 171;

Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Presi gli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto 1° luglio 1973, le tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi del regime europeo sono stabilite sulla base delle norme contenute nell'AVIS F.66, approvato dalla V assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico - Ginevra 1972, e mediante l'applicazione delle aliquote seguenti:

A. — QUOTE-PARTI DI RIPARTIZIONE TERMINALI PER MINUTO DI COMUNICAZIONE (in centesimi-oro).

Senso di trasmissione	Servizio manuale		Servizio semi-automatico		Servizio automatico	
	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale
Partenza . . .	0,3	120	0,3	9 + 65 = 74	0,3	9
Arrivo . . .	0,3	120	0,3	9	0,3	9

La quota-parte destinata a coprire le spese necessarie per il prolungamento delle comunicazioni sulla rete nazionale non può essere superiore a 18 centesimi-oro per minuto.

B. — QUOTE-PARTI DI RIPARTIZIONE DI TRANSITO PER MINUTO DI COMUNICAZIONE (in centesimi-oro).

Transito diretto	Transito per commutazione			
	Manuale		Automatico	
Trasmissione (per 100 km di circuito)	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale
0,3	0,3	120	0,3	12

Art. 2.

In luogo dell'accredito delle quote-parti di transito, rapportate all'effettivo volume di traffico e previste nell'art. 1, lettera *B*, del presente decreto, può essere utilizzato il sistema di remunerazione forfettaria dei circuiti di transito.

In tal caso i canoni annui per la locazione attiva o passiva tra amministrazioni del regime europeo, di ogni tratta di 100 km in linea d'aria di circuito, sono stabiliti nelle misure seguenti:

circuito telefonico portante un sistema di T.A. . . . . fr. oro 1.600

circuito telegrafico con velocità di trasmissione pari a 50 bauds . . . . . » 90

circuito telegrafico con velocità di trasmissione pari a 100 bauds . . . . » 180

circuito telegrafico con velocità di trasmissione pari a 200 bauds . . . » 360

Nel caso in cui nel Paese di transito sia necessario interconnettere due circuiti telegrafici, per costituire un unico circuito che permetta il transito diretto, la remunerazione forfettaria del Paese di transito sarà maggiorata del canone di locazione relativo agli equipaggiamenti di trasmissione posti alle estremità dei due circuiti e stabilito in fr. oro 2 $\times$ 900 = 1.800.

La misura di detto canone è fissa qualunque sia il numero di tali interconnessioni nel Paese di transito diretto attraversato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. Il Ministro per il tesoro
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976
Registro n. 3 Poste, foglio n. 119

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

Ripartizione di quattro posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare lo art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, 2 febbraio 1974, 14 marzo 1974, 22 marzo 1974 e 28 maggio 1974 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 77, 77, 72, 335 e 335 dell'anno 1974), nonché i decreti ministeriali 21 gennaio 1975 (registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 42, foglio n. 3) e 24 marzo 1975 (registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 39, foglio n. 149) in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro, duemilaquattrocentonove, quattro, sei, uno e uno nuovi posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti in relazione alle motivate richieste avanzate, ai sensi del secondo comma del predetto art. 1, dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova e dalla facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74, sono così assegnati, alle facoltà di cui appresso, complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo prelevati dal contingente di duemilacinquecento posti istituiti con l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Università di Genova:

facoltà di medicina e chirurgia: un posto;

Università di Roma:

facoltà di lettere e filosofia: tre posti.

Art. 2.

Con provvedimenti a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti quarantuno posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il precitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 128

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Ricostituzione della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative e alla determinazione dei suoi compiti, nonché le successive norme modificative;

Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1972, con il quale è stata ricostituita la commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli enti interessati, ai sensi delle norme sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1) Pirri dott. Plinio, direttore generale della cooperazione e in sua vece Poma dott. Fernando;

2) Pistilli dott. Massimo, membro effettivo e Leuzzi dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Di Vico dott. Umberto, membro effettivo e Donnamaria dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Novelli dott. Massimo, membro effettivo e Barbagiovanni dott. Cesare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) Cardellicchio dott. Goffredo, membro effettivo e Nigrelli dott. Antonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) Brigati dott. Luigi, membro effettivo e Corbo dott. Antonio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) Varano dott. Domenico, membro effettivo e Carri dott. Michele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) De Majo dott. Pasquale, membro effettivo e Levatino dott. Sante, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

9) Baradà dott. Matteo, membro effettivo e Modola dott.ssa Franca, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) Agrò dott. Gaetano, membro effettivo e Tiberio dott. Francesco Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Badioli dott. Enzo, Bruschi rag. Pietro, Capacchione rag. Francesco, Vecchi dott. Giuliano, Benigni avv. Piergiorgio, membri effettivi; Tarquinio comm. Antonio, Falini p.a. Fedelfranco, Tamagnini dott. Rolando, Botteri prof. Tullio, Triolo dott. Giovanni, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

12) Galetti Vincenzo, Rosafio Luigi, Santoro Italico, De Crescienzo Ermanno, Guaglianone Giovanni, membri effettivi; Lucchi Eligio, Panosetti Roberto, Guarnieri Romeo, Busca Alessandro, Annesi Amleto, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

13) Cintolo prof. Giorgio, Principe avv. Antonio, Ortolani comm. Aldo, D'Arienzo dott. Vittorino, Bartoletti comm. Enrico, membri effettivi; Mambelli geometra Cesare, Lombardi ing. Vittorio, Anzaldi rag. Giovanni, Bruno dott. Cono, Marinoni dott. Gino, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

14) Bisson dott. William, membro effettivo, Belloni dott. Giuseppe, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

Verrucoli prof. Piero, professore ordinario dell'Università di Genova;

Catallozzi dott. Walter, consigliere di Stato;

Miccio prof. Renato, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della commissione centrale delle cooperative e del relativo comitato è così costituita:

Baiocchini Roberto, Vigorita dott. Renzo, De Meo rag. Francesco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 102

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Monteriggioni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi del-

l'art. 2 della legge sopracitata, il versante ovest della Montagnola senese sito nel territorio del comune di Monteriggioni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteriggioni;

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Azienda meccanica toscana SAS, dall'Azienda Oma di Colle Val d'Elsa, dall'Azienda OBIMA di San Gimignano, dall'Azienda GIVA S.r.l. di Colle Val d'Elsa, dall'Azienda Edil Macchine Toscana di Monteroni d'Arbia, dall'Azienda Europea S.p.a. di Monteriggioni e dall'Associazione industriali di Siena in persona del presidente sig. Alberto Carmi, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai rilevanti. Il verde dei boschi appare sostanzialmente incontaminato nei prifili armoniosi dei giochi collinari che nelle alture e nei fondo valle includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico. Anche la cospicua rete viaria, dalle dimensioni tradizionali, costituisce di per se opera d'arte nella natura per l'armonico snodarsi dei tracciati e, spesso, per i caratteristici muri a secco che delimitano le carreggiate;

Decreta:

La zona del versante ovest della Montagnola senese sita nel territorio del comune di Monteriggioni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

a partire dal punto di intersezione tra i confini comunali di Monteriggioni, Casolè d'Elsa e Colle Val d'Elsa si segue verso est il confine comunale di Monteriggioni-Casole d'Elsa fino ad incontrare la perimetrazione del precedente vincolo di Monteriggioni di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1973; si segue la perimetrazione di detto vincolo verso nord e poi verso nord-est fino ad incontrare il vincolo delle zone di Basciano, Poggiolo e Pian del Lago deliberato dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena nell'adunanza dell'11 ottobre 1971 ed in corso di pubblicazione; si segue la perimetrazione di detto vincolo verso nord-est fino ad incontrare il vincolo circostante la superstrada Siena-Firenze di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 9 settembre 1970; si segue verso ovest la perimetrazione di detto vincolo fino al vincolo di cui al decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1965 di cui si segue la perimetrazione in direzione ovest fino ad incontrare di nuovo il vincolo relativo alla superstrada di cui sopra; si segue verso ovest e poi verso nord la perimetrazione di tale ultimo vincolo fino ad incontrare la strada Monteriggioni-Colle Val d'Elsa; si prosegue quindi per detta strada in direzione ovest fino ad incontrare il confine comunale di Monteriggioni-Colle Val d'Elsa; di qui si segue detto confine comunale in direzione sud-ovest fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Monteriggioni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: Spadolini

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventitre (23) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto, in Siena, via di Città 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) Monteriggioni: proposta di completamento del vincolo della Montagnola senese;

(*Omissis*).

Il soprintendente, su invito del presidente, illustra ai membri della commissione le caratteristiche paesistiche e ambientali della zona da vincolare che risulta compresa nell'ambito del completamento del vincolo della Montagnola senese.

(*Omissis*).

Terminata la discussione la commissione si dichiara favorevole all'unanimità all'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a partire dal punto di intersezione tra i confini comunali di Monteriggioni, Casole d'Elsa e Colle Val d'Elsa si segue verso est il confine comunale Monteriggioni-Casole d'Elsa fino ad incontrare la perimetrazione del precedente vincolo di Monteriggioni di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1973; si segue la perimetrazione di detto vincolo verso nord e poi verso nord-est fino ad incontrare il vincolo delle zone di Basciano,

Poggiolo e Pian del Lago deliberato dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena nell'adunanza dell'11 ottobre 1971 ed in corso di pubblicazione; si segue la perimetrazione di detto vincolo verso nord-est fino ad incontrare il vincolo circostante la superstrada Siena-Firenze di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 9 settembre 1970; si segue verso ovest la perimetrazione di detto vincolo fino al vincolo di cui al decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1965 di cui si segue la perimetrazione in direzione ovest fino ad incontrare di nuovo il vincolo relativo alla superstrada di cui sopra; si segue verso ovest e poi verso nord la perimetrazione di tale ultimo vincolo fino ad intersecare la strada Monteriggioni-Colle Val d'Elsa; si prosegue quindi per detta strada in direzione ovest fino ad incontrare il confine comunale Monteriggioni-Colle Val d'Elsa; di qui si segue detto confine comunale in direzione sud-ovest fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

La commissione approvà altresì la relativa seguente motivazione:

la zona interessata dalla proposta di vincolo costituisce il versante ovest della Montagnola senese le cui pendici collinari degradanti verso la piana di Rosia e verso Siena (versante est) sono già state vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. E' indubbio che la Montagnola senese costituisce un tutto unitario: anche il versante ovest rappresenta quindi senz'altro un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai notevoli. Il verde dei boschi appare sostanzialmente incontaminato nei profili armoniosi dei giochi collinari che nelle alture e nei fondo valle includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico. Anche la cospicua rete viaria, dalle dimensioni tradizionali, costituisce di per sè opera d'arte nella natura per l'armonico snodarsi dei tracciati e, spesso, per i caratteristici muri a secco che delimitano le carreggiate.

(*Omissis*).

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.

Approvazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1976.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione - A.N.C.C., convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312 e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C. in data 1° ottobre 1975, con la quale si stabiliscono tariffe per l'anno 1976 nella stessa misura di quella già approvata per l'anno 1975;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate per l'anno 1976 le tasse di iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle stesse misure già approvate per l'anno 1975 con decreto ministeriale 10 gennaio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1976

p. *Il Ministro*
per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2711)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), con effetto dal 4 luglio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione al regolamento della scuola per tecnici di laboratorio medico annessa al centro ospedaliero per la cura dei tumori di Palermo.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, n. 900.6/X.55/2, è stata approvata la modificazione all'art. 8 del regolamento della scuola per tecnici di laboratorio medico, annessa al centro ospedaliero per la cura dei tumori di Palermo, con sede presso il centro medesimo.

(2580)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto infermieri professionali della Croce rossa italiana di Potenza, annessa all'ospedale « S. Carlo » di Potenza, ad istituire presso l'ente stesso un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria per infermieri professionali.

Con decreto 26 giugno 1975, n. 900.6/C.S./64, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto infermieri professionali della Croce rossa italiana di Potenza, annessa all'ospedale civile « S. Carlo » di Potenza, è autorizzata ad istituire presso l'ente stesso un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria per infermieri professionali.

(2581)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto infermieri professionali della Croce rossa italiana di Potenza, annessa all'ospedale « S. Carlo » di Potenza, ad istituire presso l'ente stesso un corso annuale di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali.

Con decreto 26 giugno 1975, n. 900.6/C.S./64/1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto infermieri professionali della Croce rossa italiana di Potenza, annessa all'ospedale civile « S. Carlo » di Potenza, è autorizzata ad istituire presso l'ente un corso annuale di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali.

(2582)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto infermieri professionali della Croce rossa italiana di Potenza, annessa all'ospedale « S. Carlo » di Potenza, ad istituire presso l'ente stesso un corso annuale di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto 26 giugno 1975, n. 900.6/C.S./64/2, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto infermieri professionali della Croce rossa italiana di Potenza, annessa all'ospedale civile « S. Carlo » di Potenza, è autorizzata ad istituire presso l'ente stesso un corso annuale di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

(2583)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento del « 21° Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime ed accessori », in Padova.

L'ente autonomo fieristico organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla realizzazione del « 21° Salone nazionale della calzatura, pelletteria, materie prime ed accessori », iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1976, e che avrebbe dovuto aver luogo in Padova nella terza decade di aprile 1976, con carattere nazionale.

(2724)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pagani

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 13 ottobre 1975, n. 81706, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 420, sito in comune di Pagani (Salerno), riportato al catasto del comune stesso al foglio *9/B*, mappale 4284, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(2543)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nola

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 15 dicembre 1975, n. 82268, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 200 sito in comune di Nola (Napoli), riportato in catasto del comune stesso al foglio 41, compreso nella maggiore superficie delle « Acque ».

(2542)

Riconoscimento del consorzio provinciale di difesa delle produzioni agricole intensive dalle avversità atmosferiche, in Trento.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, n. 179, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale di difesa delle produzioni agricole intensive dalle avversità atmosferiche, con sede sociale in Trento, via Rosmini, 42, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(2584)

Riconoscimento del consorzio friulano provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Udine.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, n. 178, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio friulano provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede sociale in Udine, piazza Patriarcato, 3, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(2585)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edificatrice San Carlo tra vittime civili di guerra, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 21 dicembre 1955, rep. n. 42725, reg soc. n. 11936;

2) società cooperativa trasporti utenti ferrovia elettrica Caselecchio Vignola, in Bologna, costituita per rogito Filiberti in data 29 dicembre 1965, rep. n. 17819, reg. soc. n. 15928;

3) società cooperativa agricola Caseificio sociale del Brasimone, in Trassera di Camugnano (Bologna), costituita per rogito Franchi in data 23 marzo 1967, rep. n. 20328, reg. società n. 16440;

4) società cooperativa agricola ortofrutticola A.B.C., in Castelmaggiore (Bologna), costituita per rogito Magli in data 5 giugno 1962, rep. n. 9857, reg. soc. n. 14286;

5) società cooperativa edilizia Casa nuova - S. Antonio di Medicina per lavoratori agricoli dipendenti, in S. Antonio di Medicina (Bologna), costituita per rogito Viscardo Bonoli in data 2 marzo 1962, rep. n. 4850, reg. soc. n. 14427;

6) società cooperativa agricola Caseificio sociale Rio Marzatore, in Monteveglio (Bologna), costituita per rogito Natali in data 23 marzo 1967, rep. n. 12637/8301, reg. soc. n. 16474;

7) società cooperativa agricola Caseificio Olivetta, in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Filiberti in data 4 marzo 1966, rep. n. 18046, reg. soc. n. 16015;

8) società cooperativa legnami e combustibili, in Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 15 gennaio 1946, rep. n. 3733, reg. soc. n. 331;

9) società cooperativa fra i lavoratori della canapa e dei suoi sottoprodotti, in Renazzo di Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 3 gennaio 1946, rep. n. 3709, reg. soc. n. 326;

10) società cooperativa edilizia Aquila, in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Bardaro in data 2 dicembre 1961, rep. n. 10553, reg. soc. n. 2041;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Italia, in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Ferretti in data 9 giugno 1954, rep. n. 986, reg. soc. n. 1254;

12) società cooperativa agricola Bacciliera e Dosso Piccoli, in S. Ambrogio di Copparo (Ferrara), costituita per rogito Bertelli in data 25 maggio 1956, rep. n. 8057, reg. soc. n. 1496;

13) società cooperativa di produzione e lavoro unitario di Massafiscaglia, in Massafiscaglia (Ferrara), costituita per rogito Bertelli in data 16 aprile 1965, rep. n. 49984, reg. soc. n. 2625;

14) società cooperativa di lavoro e produzione di Chiesa Nuova di Poggio Renatico, in Chiesa Nuova di Poggio Renatico (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 14 giugno 1945, rep. n. 8088/5498, reg. soc. n. 112;

15) società cooperativa agricola terra e lavoro di Maiero, in Maiero di Portamaggiore (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 23 agosto 1945, rep. n. 8176/5562, reg. soc. n. 178;

16) società cooperativa edilizia Quattro mura, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 27 dicembre 1863, rep. n. 41326, reg. soc. n. 3972;

17) società cooperativa edilizia La Finestra (Finestra), in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 21 gennaio 1964, rep. n. 41943, reg. soc. n. 3973;

18) società cooperativa edilizia Andromeda, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 3 aprile 1966, rep. n. 24674, reg. soc. n. 4230;

19) società cooperativa edilizia La Trave, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 5 dicembre 1963, rep. n. 41082, reg. soc. n. 3945;

20) società cooperativa agricola Berleta, già agricola e di produzione A.C.L.I., in Berleta di Rocca S. Casciano (Forlì), costituita per rogito Pini in data 12 giugno 1949, rep. n. 4760, reg. soc. n. 2259;

21) società cooperativa agricola Consorzio ortofrutticolo modenese, in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 10 gennaio 1962, rep. n. 8597/3163, reg. soc. n. 4037;

22) società cooperativa agricola Caseificio sociale San Paolo, in Verica di Pavullo nel Frignano (Modena), costituita per rogito Cortelloni Amato in data 4 gennaio 1967, rep. n. 15442/8594, reg. soc. n. 5128;

23) società cooperativa edilizia Speranza fra impiegati e pensionati dello Stato, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 31 gennaio 1954, rep. n. 4353, reg. soc. n. 3437;

24) società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci, in Parma, costituita per rogito Aminta Rota in data 12 marzo 1958, rep. n. 1306/726, reg. soc. n. 3913;

25) società cooperativa edilizia Fidentia, in Fidenza (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 11 febbraio 1964, repertorio n. 28416/5742, reg. soc. n. 5008;

26) società cooperativa edilizia Famiglie caduti in guerra, in Fidenza (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 12 giugno 1958, rep. n. 7048, reg. soc. n. 3930;

27) società cooperativa mista culturale ricreativa di Durazzano, in Durazzano di Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 12 aprile 1957, rep. n. 12632, reg. soc. n. 2313;

28) società cooperativa di consumo di Russi, in Russi (Ravenna), costituita per rogito Gnani in data 21 dicembre 1919, reg. soc. n. 663;

29) società cooperativa di consumo Commissionaria tra Esercenti Macellai per Acquisti Collettivi C.E.M.A.C., in Reggio Emilia, costituita per rogito Tassoni in data 20 novembre 1963, rep. n. 1432, reg. soc. n. 4341;

30) società cooperativa di consumo di Borzano d'Enza, in Borzano di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Casotti in data 22 luglio 1945, rep. n. 8453/6318, reg. soc. n. 1903;

31) società cooperativa edificatrice braccianti agricoli Fabbrico, in Fabbrico (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 21 novembre 1961, rep. n. 2396, reg. soc. n. 3969;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Bracciani, in S. Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), costituita per rogito Villani in data 23 febbraio 1890, reg. soc., n. 70;

33) società cooperativa agricola stalla sociale La Rubierese, in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Mori in data 26 gennaio 1968, rep. n. 30082, reg. soc. n. 4931;

34) società cooperativa di consumo di Vetto, in Vetto (Reggio Emilia), costituita per rogito Tacito Rubini in data 5 ottobre 1945, rep. n. 8622, reg. soc. n. 2045.

(2540)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1164/M)

Autorizzazione al comune di Valenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Valenza (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1177/M)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1178/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1185/M)

Autorizzazione al comue di Alatri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1186/M)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1187/M)

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.733.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1180/M)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1181/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.404.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1166/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.684.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1167/M)

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Aprilia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 288.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1168/M)

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1169/M)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1170/M)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 231.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1171/M)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.765.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1172/M)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Mirano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1173/M)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1174/M)

Autorizzazione al comune di Bresso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Bresso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1175/M)

Autorizzazione al comune di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Ceggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1176/M)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1976, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.321.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1179/M)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 544.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184/M)

Autorizzazione al comune Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 686.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1182/M)

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, il comune di Casoria (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183/M)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1165/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

La data dei decreti ministeriali concernenti le variazioni di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976, deve intendersi *4* marzo 1976, anziché 5 marzo 1976.

Inoltre, nel decreto ministeriale concernente la « Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti esteri », pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 1713, seconda colonna, anziché « Apostolado da L. *12.000* a L. *30.000* il kg conv.le + dazio », leggasi: « Apostolado da L. *117.000* a L. *170.000* il kg conv.le + dazio ».

(2963)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano di zona del comune di Fornelli

Con deliberazione della giunta regionale 15 gennaio 1976, n. 80, è stato approvato il piano di zona, determinazioni delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, del comune di Fornelli (Isernia) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(2637)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 12039, è stata classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali, la strada « Idro-Treviso Bresciano » che inizia al km 1 + 100 della strada provinciale n. 58 « Idro-Capovalle-Molino di Bollono » e s'immette al suo termine al km 7 + 100 della strada provinciale n. 56 « Vestone-Treviso Bresciano » della lunghezza complessiva di km 3 + 940.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

(2413)

Approvazione del piano di zona del comune di Montorfano

Con deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 1975, n. 1315, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Montorfano (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2636)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Monticelli d'Ongina

Con deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 134 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 504/482 nella seduta del 17 febbraio 1976) è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza), adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 aprile 1975, n. 35.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2756)

Variante al piano di zona del comune di Gossolengo

Con deliberazione della giunta regionale 15 gennaio 1976, n. 43 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 411/368 nella seduta del 10 febbraio 1976) è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gossolengo (Piacenza) adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 aprile 1975, n. 42.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2546)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione minorenni di S. Cataldo.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 315, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione minorenni di S. Cataldo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1973.

(2639)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 319, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1972.

(2640)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero due posti di coadiutore tecnico (classe II, parametro 143) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma e di avere buona conoscenza di dattilografia.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore tecnico, parametro 143, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Data di arruolamento nel Corpo . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto comando: . . . .

(2652)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, quindici posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio, parametro 133, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente

alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133), l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola .

. . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . .

Data e luogo di nascita . . . . .

Data di arruolamento nel Corpo . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .

. . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto comando: . . .

(2653)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975, registro n. 8 Difesa, foglio n. 306, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1. Ratti Ilario . . . . punti 30,92
2. Lai Felice . . . . » 30,33
3. Lucia Edoardo . . . . » 28,66
4. Pucci Alberto . . . . » 28,20
5. Sapori Emiliano . . . . » 26,66
6. Carassale Giorgio . . . . » 26,28

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale, di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1) Ratti Ilario;
2) Lai Felice;
3) Lucia Edoardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 378

(2777)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1975, registro n. 8 Difesa, foglio n. 306, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di cinque guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di cinque guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1. Lino Mario . . . . punti 30,76
2. Di Bella Simone . . . . » 29,80
3. Montinaro Antonio . . . . » 29,08
4. Della Libera Giorgio . . . . . . » 28,46
5. Terranova Lucio . . . . » 27,60
6. Chiaffitella Agostino . . . . . . » 26,42
7. Sansica Giuseppe . . . . » 24,16

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di cinque guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1) Lino Mario;

2) Di Bella Simone;

3) Montinaro Antonio;

4) Della Libera Giorgio;

5) Terranova Lucio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 134

(2778)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 21 febbraio 1975, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Canacci Roberto . . . . punti 11,60

Art. 2.

Il seguente candidato di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore del suindicato concorso:

1) Canacci Roberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 136

(2775)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975, registro n. 5 Difesa, foglio n. 399, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, citato nelle premesse:

1. Fassio Francesco . . . . punti 14,65
2. Gagliardi Marco . . . . » 12,17
3. Montesi Cesare Luigi . . . . » 11,89
4. Caporale Agostino . . . . » 11,55
5. Tucci Ermindo . . . . » 10,93

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 374

(2776)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 171, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Giannuzzi dott. Luigi, magistrato di cassazione, presidente del tribunale di Trieste.

Membri:

Assanti prof.ssa Cecilia, docente di diritto del lavoro, Università di Trieste;

Verbari prof. Giovanni Battista, professore straordinario di diritto amministrativo, Università di Trieste;

Carillo dott. Antonio, dirigente superiore;

Valastro dott. Salvatore, primo dirigente.

Segretario:

D'Orto dott. Antonino Umberto, direttore di sezione.

La relativa spesa di L. 600.000 (lire seicentomila) graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 392

(2552)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di chirurgia toracica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1971, 1° luglio 1972 e 15 maggio 1975, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 19 novembre 1971, n. 203 del 4 agosto 1972 e n. 283 del 24 ottobre 1975;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri, a prescindere dal conseguimento della idoneità nazionale e regionale e fa carico al Ministero della sanità di predisporre distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e la disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che le norme di cui all'art. 45 citato, comportano la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali (fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale e regionale) ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia toracica in base al possesso del requisito previsto dal comma secondo dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoelencato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia toracica, a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero:

Maggio Luigi, nato a Melpignano (Lecce) il 14 gennaio 1915.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in rapporto al mutamento della situazione di cui all'art. 1 ed in relazione ad eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(2951)

Integrazione all'elenco degli assistenti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1973, concernente l'elenco degli assistenti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e le documentazioni prodotte dal dott. Serafino Antonio, nato a Striano il 3 settembre 1923, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad assistente di radiologia presso gli ospedali ascalesi e S. Gennaro di Napoli e presso gli ospedali riuniti di Napoli classificati all'epoca del concorso di 1ª categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco degli assistenti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli assistenti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1973, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
452. Serafino Antonio	Striano - 3 settembre 1923					sì		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di radiologia e fisioterapia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1707)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesiologia e terapia del dolore.

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 gennaio 1976, n. 49, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesiologia e terapia del dolore presso l'istituto per lo studio e la cura dei tumori « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma, via O. Tommasini, 1.

(2894)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(2895)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI ASOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 28, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asolo (Treviso).

(2896)

OSPEDALE «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di ematologia

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, via Trabucco, 180 - tel. 516092-516191.

(2849)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario del secondo istituto di radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 912, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del secondo istituto di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2861)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI TRAPANI

Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani, via Cosenza - tel. 62944.

(2846)

OSPEDALE INFANTILE «REGINA MARGHERITA» DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino, piazza Polonia, 94.

(2860)

OSPEDALE «M. G. G. MAGALINI» DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(2893)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(2865)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra.

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 gennaio 1976, n. 10, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 5 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(2866)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna) - tel. 051/801112.

(2862)

OSPEDALE CIVILE DELL'ALTO GARDA E LEDRO DI ARCO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 dicembre 1975, n. 17/307, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento) - tel. 56481.

(2863)

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

due posti di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento) - tel. 56481.

(2864)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(2857)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(2858)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino, via Tofane, 71 - tel. 703333-4-5-6-7.

(2856)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso a quattro posti di aiuto di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione commissariale 21 ottobre 1972, n. 567 e della deliberazione consiliare 26 settembre 1975, n. 365, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di ortopedia e traumatologia addetti al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze, largo Palagi, 1.

(2847)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione malattie infettive;

un posto di primario del centro trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(2859)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di analisi;

un posto di assistente del centro tumori;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Faenza (Ravenna), largo del Portello, 3 - tel. 0546/21041.

(2845)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 29 dicembre 1975 e 21 gennaio 1976, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico del servizio di virologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassari, via De Nicola - tel. 217346-7-8-9 - 217350-1-2-3.

(2848)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di vice direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 febbraio 1976, n. 207, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano, via Francesco Sforza, 28.

(2950)

OSPEDALE «F. FALLACARA» DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 ottobre 1975, n. 717, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari), via Dante, 137 - tel. 651411.

(2850)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto di neurochirurgia;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2851)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 14 dicembre 1974, n. 269 e 26 gennaio 1976, n. 16, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di recupero funzionale e paraplegia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, via Ausonia, 83 - tel. 501692.

(2852)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 26 gennaio 1976, numeri 4, 5 e 6, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto medico;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carte legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orte (Viterbo).

(2853)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 dicembre 1975, n. 1153 e 5 febbraio 1976, n. 94, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di otorinolaringoiatria;

un posto di primario di dermosifilopatia,

presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo, via A. Saliceti, 8.

(2854)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(2855)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1976, n. 1.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La giunta regionale è composta dal presidente, da dieci assessori effettivi e da un assessore supplente ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 febbraio 1976

COMELLI

(1869)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(2248)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1976, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente in dodicesimi, per un periodo comunque non superiore a mesi quattro, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975 sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 gennaio 1976

ROTOLO

(2101)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. 2.

Provvidenze in favore degli hanseniani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore degli hanseniani, sia assistiti a domicilio nel territorio della Regione, purché vi abbiano la residenza, sia ricoverati nella colonia di Gioia del Colle, è fissata una indennità giornaliera di L. 2500 integrativa delle provvidenze economiche di cui alle leggi n. 404 del 3 giugno 1971 e n. 4 del 12 gennaio 1974.

La predetta indennità è riassorbita da eventuali futuri miglioramenti economici determinati con legge dello Stato.

Art. 2.

L'onere finanziario riveniente dalla applicazione della presente legge è a totale carico della Regione e costituisce spesa obbligatoria.

Ove altre regioni vadano a determinare analoghe provvidenze in favore degli hanseniani residenti nel proprio territorio, l'assessore regionale alla sanità promuoverà il recupero, nei confronti delle stesse, nei limiti fissati dalle rispettive leggi regionali, delle somme corrisposte ad infermi assistiti nella colonia di Gioia del Colle, che non abbiano la residenza nella regione Puglia.

Art. 3.

La decorrenza della indennità di cui al precedente art. 1 è fissata al 1° luglio 1975.

Con la stessa decorrenza le provvidenze di cui alla presente legge riassorbono le indennità giornaliere corrisposte a titolo continuativo a carico della Regione in forza di propri provvedimenti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1975 in L. 60.000.000, si farà fronte con le disponibilità esistenti al cap. 128 - Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi (art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) dello stato di previsione della spesa di bilancio 1975.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio.

Eventuali aumenti degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge saranno disposti con successiva legge sostanziale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 gennaio 1976

ROTOLO

(2102)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 4.

Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia contribuisce annualmente all'incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) in proporzione ai mezzi finanziari a disposizione ed ai programmi di intervento approvati.

Art. 2.

All'incremento si provvederà con lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sarà disposto su apposito capitolo di spesa con la legge di approvazione del bilancio regionale dei rispettivi esercizi.

Per l'anno 1975 si provvede con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 disposto sul cap. 273 del bilancio.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 gennaio 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 5.

Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, al fine di realizzare, nell'ambito del territorio regionale, l'uniformità di trattamento fra i lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori, corrisponde i mezzi finanziari necessari a perequare, dal 1° luglio 1974 in poi, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori a quello del personale adibito agli autoservizi gestiti da aziende e da enti pubblici per atto di affidamento della regione Puglia, e ciò in conformità di intese con l'Associazione datoriale A.N.A.C. e con le confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, fermi restando i limiti ed i princìpi stabiliti dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della equiparazione tra le qualifiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 10 dicembre 1970 (contratto A.N.A.C.) e quelle di cui all'allegato *B* alla legge 6 agosto 1954, n. 858, si fa riferimento alla tabella di assimilazione allegata al decreto del presidente della giunta regionale pugliese n. 2190 del 22 dicembre 1973 nel testo sostituito per integrazione col decreto del presidente della giunta regionale pugliese n. 5016 in data 2 dicembre 1975.

Art. 2.

I miglioramenti economici e normativi derivanti dal trattamento perequativo di cui all'articolo precedente non sono cumulabili con le provvidenze economiche erogate in attuazione della legge regionale 16 dicembre 1974, n. 43 e di provvedimenti amministrativi per l'anno 1975.

Il trattamento perequativo di cui all'art. 1 sostituisce, ad ogni effetto, il trattamento spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 dicembre 1970 (contratto A.N.A.C.) e di tutti gli accordi aziendali integrativi del predetto contratto.

Art. 3.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a rimborsare alle imprese concessionarie, che *applicheranno ai lavoratori dipendenti il trattamento* perequativo di cui al citato art. 1, gli oneri finanziari del maggiore costo del personale, compresi gli oneri contributivi aziendali, nonché quelli derivanti dalla liquidazione dell'indennità di *anzianità, di licenziamento e di buonuscita*, che verranno effettuati di volta in volta alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro.

I tempi le modalità del rimborso saranno stabiliti dall'assessorato ai trasporti, di intesa con l'Associazione datoriale A.N.A.C. e con le confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

Per il periodo dal 1° luglio 1974 e sino al 31 dicembre 1975, la Regione attribuirà ed erogherà a ciascun agente, tramite l'azienda di appartenenza, un assegno mensile lordo secondo le misure riportate nell'unita tabella, che fa parte integrante della presente legge, stabilite per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche di intesa con le confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Detto assegno mensile lordo sarà corrisposto, per le mensilità ordinarie e per quelle aggiuntive, a definitivo conguaglio dei benefici economici derivanti a qualsiasi titolo dalla perequazione di cui all'art. 1 sul piano normativo ed economico.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, valutato in complessive lire 1.850 milioni, si fa fronte con i fondi di pari importo stanziati nel cap. 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, avente ad oggetto « Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee (legge regionale 16 dicembre 1974, n. 43) ».

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

All'onere finanziario per gli esercizi futuri si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 gennaio 1976

ROTOLO

TABELLA DEGLI ASSEGNI LORDI MENSILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE « FONDO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI ».

Classi	Qualifiche A.N.A.C.	Conguagli lordi mensili al netto delle anticipazioni economiche corrisposte dal 1° luglio 1974 in poi — Classi di anzianità di servizio		
		fino a 7 anni	oltre 7 anni fino a 15	oltre 15 anni
II	Capo servizio II cl.	110.000	120.000	130.000
III	Capo uffic. princip. Impiegato 1ª ctg.	100.000	110.000	120.000
IV	Capo ufficio Capo officina I cl. Segretario capo	80.000	87.000	95.000
V	Segretario princip. Capo movim. I cl. Capo offic. II cl. Impiegato II ctg.	65.000	72.000	80.000
VI	Segretario I cl. Capo movim. II cl. Capo operaio I cl.	60.000	67.000	75.000
VII	Segretario II cl. Controllore Operaio provetto Capo operaio II cl. Autista scelto Impieg. III ctg./A	55.000	62.000	70.000
VIII	Autista di linea Operaio scelto Operaio specializz.	50.000	57.000	65.000
IX	Segretario III cl. Stenodattilografo Autista non di linea Operaio qualificato Bigliettaio scelto	45.000	52.000	60.000
X	Bigliettaio Dattilografo Telefonista	40.000	47.000	55.000
XI	Usciere Manovale specializzato (*)	30.000	35.000	40.000
XII	Manovale specializz. (**) Portiere	25.000	30.000	35.000
XIII	Manovale (**) Custode diur. nott. Fattorino d'ufficio Manovale comune (*)	20.000	28.000	35.000

(*) Dipendente da aziende con meno di 26 agenti.
(**) Dipendente da aziende con più di 25 agenti.

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 6.

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze di trasporto delle popolazioni interessate al servizio di autolinea affidati in regime precario e di emergenza la giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 5.500.000.000.

La Regione assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi concernenti le autolinee suddette.

Art. 2.

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale, a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti, i quali determineranno le risultanze della effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'azienda affidataria, corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione, la giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'assessore ai trasporti, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per L. 4.000.000.000 con lo stanziamento di pari somma di cui al cap. 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 avente per oggetto « Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche e comprensoriali concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linee » e per L. 1.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento di cui al cap. 194 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 avente ad oggetto « Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti pendolari (legge regionale 5 febbraio 1975, n. 18) » ed aumento di pari somma dello stanziamento di cui al predetto cap. 192.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione della Repubblica italiana e 60 dello statuto della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 gennaio 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 7.

Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1975, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Art. 2.

I contributi saranno erogati entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 150 per autobus/km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 140 per autobus/km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionale, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei contributi, sono escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla giunta regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1974 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 30 per km di percorrenza.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

Art. 5.

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 191: « Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione » dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 gennaio 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 8.

Norme integrative della legge regionale n. 18/74: Procedimenti relativi al trattamento economico di attività dei dipendenti della regione Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia per moglie e figli a carico, spettanti ai dipendenti della regione Puglia, sono attribuite con provvedimento da adottarsi dall'assessore competente.

La notizia di tali attribuzioni sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Gli aumenti periodici biennali, gli aumenti anticipati di stipendio per la nascita di figlio nonché le classi di stipendio, spettanti ai dipendenti della regione Puglia a norma degli articoli 78 e 89 della legge regionale n. 18/74 sono attribuiti con provvedimento da adottarsi dall'assessore competente.

La notizia di tali attribuzioni sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 gennaio 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, **n. 9.**

Modifica della legge regionale 17 agosto 1974, n. 28: Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1974, n. 28, è integrato come segue:

« *o*) dal direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi »;

« *q*) dal rappresentante provinciale designato dall'ordine dei biologi ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 gennaio 1976

ROTOLO

(2103)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. **1.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **3** *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, è così modificato:

« Compete ai consiglieri regionali:

a) un rimborso spese di soggiorno di L. 50.000 mensili maggiorate di un'indennità giornaliera di L. 10.000 per ogni partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo;

b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione nella seguente misura:

fino a 25 km.	L. 5.000
da 26 a 50 km.	» 6.500
da 51 a 75 km.	» 8.500
da 76 a 100 km.	» 10.500
oltre 100 km.	» 13.000

Le distanze sono determinate dall'ufficio di presidenza in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.

L'indennità giornaliera di cui alla lettera *a*) ed il rimborso spese di percorrenza di cui alla lettera *b*) vanno liquidati forfettariamente su quindici presenze mensili, elevate a venti per i membri dell'ufficio di presidenza, i capi gruppo e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti ».

Art. 2.

Alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) un rimborso di spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 275.000 mensili;

b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo di residenza e la sede della Regione, determinato con i criteri di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 per la frequenza media di venti percorrenze mensili.

Art. 3.

Le disposizioni previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 14 luglio 1975.

Art. 4.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975 previsti in lire 37 milioni per gli effetti dell'art. 1 e lire 7 milioni per gli effetti dell'art. 2 fanno carico rispettivamente sui capitoli 10 e 300 del bilancio della Regione (spese obbligatorie) che presentano sufficiente capienza.

Ai maggiori oneri per l'anno 1976 e seguenti comportanti una spesa annua di lire 74 milioni per gli effetti dell'art. 1 e lire 14 milioni per gli effetti dell'art. 2, si fa fronte utilizzando, per il corrispondente importo, il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 gennaio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. **2.**

Adeguamento del finanziamento previsto dalla legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **3** *del* **16** *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, e successive modificazioni, è autorizzata una ulteriore spesa straordinaria di lire 3.350 milioni, in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1975.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli istituti professionali di Stato ed è ripartito ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 gennaio 1975, n. 17.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante applicazione nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975 di lire 3.350 milioni dell'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio finanziario 1974.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

stato di previsione dell'entrata (variazione in aumento): avanzo amministrazione esercizio 1974 - L. 3.350.000.000;

stato di previsione della spesa (variazione in aumento): cap. 2211. — Fondo da ripartire ai comuni per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza scolastica (legge regionale 28 giugno 1974, n. 38).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 gennaio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. 3.

Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DETERMINAZIONE DEI COMPRENSORI E COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 1.

Il consiglio regionale provvede a delimitare comprensori aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l'assolvimento dei servizi di bonifica, nei territori del Veneto classificati comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni e in quelli classificati comprensori di bonifica montana a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Il consiglio regionale provvede pure a classificare altri territori del Veneto secondo le leggi citate e a riadeguare, qualora si manifestino migliori condizioni di servizio, i comprensori di cui al primo comma.

Dette funzioni saranno esercitate nel rispetto delle competenze statali di cui alla lettera *f)* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 2.

Nell'ambito di ciascun comprensorio delimitato ai sensi dell'articolo precedente, la giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico, secondo le disposizioni della presente legge, nonchè determina la data e le modalità di prima convocazione delle assemblee consortili.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI

Art. 3.

Sono organi del consorzio:

il consiglio;

la giunta;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

Gli organi restano in carica cinque anni.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, determina l'indennità spettante al presidente, ai membri della giunta e del consiglio e il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il consiglio è composto da trenta consiglieri eletti dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile e dagli imprenditori agricoli, paganti il contributo consortile, fra gli aventi diritto al voto, secondo quanto precisato agli articoli 6 e seguenti, da tre a sei rappresentanti dei comuni ricadenti nei comprensori dei consorzi e da un rappresentante della Regione nominato dalla giunta regionale.

I decreti costitutivi e gli statuti consortili possono prevedere che l'assemblea degli elettori sia ripartita in più sezioni, ciascuna competente ad eleggere una quota dei consiglieri, in proporzione al complesso dei voti spettanti ai proprietari ed affittuari rispettivi.

Art. 5.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto nell'ambito della fascia di rappresentanza.

Le fasce di rappresentanza sono costituite nel modo seguente:

prima fascia: consorziati il cui onere contributivo sia inferiore al minimo stabilito per la seconda fascia;

seconda fascia: consorziati proprietari e imprenditori agricoli e altri consorziati il cui onere contributivo è compreso fra quello dell'azienda minima contribuente e quello dell'azienda agricola familiare massima contribuente;

terza fascia: consorziati il cui onere contributivo sia superiore al massimo stabilito per la seconda fascia.

All'individuazione della minima e della massima azienda contribuente della seconda fascia, il consorzio procede mediante indagine analitica sulla base di un parametro occupazionale pari a 150 giornate lavorative annue per l'azienda agricola di minima dimensione economica e a 600 giornate lavorative per l'azienda familiare di massima dimensione economica, considerando limiti occupazionali unitari rapportati ad una valida e conveniente conduzione, tenuto conto dell'impiego delle moderne tecniche di coltivazione. Detti limiti verranno determinati dalla giunta regionale per ogni ordinamento produttivo.

Art. 6.

Ciascuna fascia ha diritto di rappresentanza nel consiglio, quando è composta da almeno il 10 per cento dei consorziati o la contribuenza degli appartenenti non sia inferiore al 3 per cento della contribuenza totale.

Ogni fascia ha diritto al 10 per cento dei seggi quando la sua contribuenza è compresa fra il 3 ed il 10 per cento del totale o il numero dei consorziati è superiore al 10 per cento del totale.

Salvo quanto disposto al comma precedente, alla prima fascia spetta una rappresentanza proporzionale alla contribuenza, fino ad un massimo del 20 per cento dei seggi.

Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi in rapporto alla contribuenza, con una gradazione decrescente secondo la tabella allegata.

Alla seconda fascia sono assegnati tutti i seggi non attribuiti alla prima o alla terza fascia.

Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nel caso previsto dal comma successivo.

In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario conferita con atto scritto, autenticato nelle forme di legge.

Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Alle cooperative agricole di conduzione terreni spetta un voto ogni venti soci o frazione.

Art. 7.

L'elezione del consiglio si svolge su presentazione di liste comprensive di un numero di candidati non superiore ai consiglieri eleggibili nell'ambito di ciascuna fascia di cui al precedente articolo.

Le liste dei candidati sono presentate per fascia da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti di ciascuna fascia fino ad un massimo di duecento.

Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i 4/5 dei seggi spettanti alla fascia, a quella che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore il restante 1/5 dei seggi.

All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti.

Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla giunta regionale, entro otto giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

La giunta regionale decide i ricorsi e provvede anche di ufficio all'annullamento delle elezioni.

Art. 8.

I rappresentanti dei comuni nel consiglio del consorzio di bonifica sono eletti da una apposita assemblea tra i propri componenti con voto limitato a:

due nominativi se i rappresentanti da eleggere sono tre;

tre nominativi se i rappresentanti da eleggere sono quattro;

tre nominativi se i rappresentanti da eleggere sono cinque;

quattro nominativi se i rappresentanti da eleggere sono sei.

L'assemblea di cui al comma precedente è costituita da tre consiglieri per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui due designati dalla maggioranza e uno designato dalla minoranza.

L'assemblea è convocata dal presidente della giunta regionale o da un componente della stessa da questo delegato. In base ai provvedimenti della giunta regionale costitutivi dei consorzi di cui all'art. 2, all'assemblea spetta l'elezione di un rappresentante ogni cinque comuni o frazione di cinque, con un minimo di tre e un massimo di sei rappresentanti.

Trascorsi sessanta giorni dall'elezione degli altri consiglieri, il consiglio è validamente costituito, anche se non sono stati nominati i rappresentanti degli enti territoriali.

Art. 9.

Il consiglio è convocato dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali per eleggere i componenti della giunta, il presidente e il vicepresidente nonchè per deliberare il nuovo statuto.

Art. 10.

Il consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni adottate a maggioranza dei presenti, il presidente del consorzio, il vicepresidente ed altri cinque componenti della giunta, salvo che lo statuto non preveda un numero inferiore di componenti.

Della giunta fa altresì parte di diritto il rappresentante della Regione.

La carica di presidente è incompatibile con le cariche di sindaco e di assessore comunale, con le cariche di consigliere regionale, di presidente di amministrazione provinciale e di assessore provinciale, di presidente di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di presidente di ente provinciale per il turismo.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

La giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio.

Gli altri revisori effettivi e supplenti sono eletti dal consiglio del consorzio.

Art. 12.

Il consiglio del consorzio entro tre mesi dalle elezioni degli organi di cui all'art. 10 delibera il nuovo statuto.

I regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello dell'ordinamento dei servizi e dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sono adottati dal consiglio del consorzio e approvati dalla giunta regionale.

Lo statuto viene pubblicato nell'albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso con le eventuali opposizioni entro gli otto giorni successivi alla giunta regionale.

La giunta regionale approva gli statuti, apporta eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati e la competente commissione consiliare.

Art. 13.

Il consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei consorzi di bonifica interessati, o comunque sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Titolo III

FUNZIONE DEI CONSORZI

Art. 14.

Oltre alle funzioni previste dalle norme vigenti, ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti territoriali operanti nel Veneto, l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza.

I consorzi di bonifica partecipano all'elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonchè dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

Art. 15.

I consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, nonchè con le proposte dei piani zonali di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21.

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione fondiario-agraria;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o montana e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità statali e regionali, per l'imposizione di vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

Il piano è depositato presso la giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni interessati.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni. Il consorzio di bonifica, entro i successivi venti giorni, trasmette alla giunta regionale il piano e le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 18, è approvato dal consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

Art. 16.

In caso d'inerzia di un consorzio di bonifica, la giunta regionale può fissare un termine entro il quale il consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

Decorso inutilmente il termine medesimo, la giunta regionale nomina un commissario per i necessari adempimenti.

Titolo IV

ESECUZIONE DELLE OPERE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 17.

I programmi pluriennali e gli stralci annuali dei programmi delle opere di competenza della Regione, da eseguirsi in via diretta o da affidarsi in concessione ai consorzi di bonifica sono predisposti dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui al successivo art. 18 e approvati dal consiglio regionale.

I progetti esecutivi delle opere per importi fino a cinquecento milioni di lire, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale sentita la competente commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Per importi superiori a cinquecento milioni di lire il parere di cui sopra è espresso dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, che viene integrata in via permanente dal dirigente della segreteria per le attività produttive, settore primario e terziario, dal direttore del dipartimento per l'agricoltura e dal direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana. Quando la commissione esamina questioni attinenti alla bonifica questa viene integrata da tre esperti del settore nominati dalla giunta regionale.

Le funzioni già esercitate dai comitati provinciali per la bonifica integrale in materie attribuite alla competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono svolte dalla Regione che potrà avvalersi delle commissioni di cui al secondo comma del presente articolo.

L'approvazione dei progetti esecutivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 18.

E' istituito il comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale.

Il comitato è formato dai seguenti componenti:

1) il presidente della giunta regionale o il componente della giunta incaricato per l'agricoltura, che lo presiede;

2) il dirigente la segreteria per le attività produttive, settore primario e terziario;

3) il dirigente la segreteria regionale per il territorio;

4) il direttore del dipartimento per l'agricoltura;

5) il direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

6) il direttore del dipartimento piani, programmi e legislativo;

7) il direttore del dipartimento per la sanità;

8) il direttore del dipartimento per i lavori pubblici;

9) il presidente del magistrato alle acque di Venezia;

10) un rappresentante dell'unione regionale veneta delle bonifiche;

11) tre esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Quando sono esaminati problemi attinenti al bacino del Po è invitato alle riunioni anche il presidente del magistrato per il Po, con voto deliberativo.

Ogni componente, che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale, può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

Il presidente del comitato può convocare alle riunioni i rappresentanti dei consorzi di bonifica interessati che partecipano con voto consultivo.

La segreteria del comitato è tenuta da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura.

Ciascun componente può essere sostituito da un altro appartenente allo stesso organo od ufficio di volta in volta delegato, dal componente stesso.

Art. 19.

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e del programma delle relative opere di competenza della Regione, la presentazione dei progetti esecutivi di singole opere da parte dei consorzi interessati deve essere autorizzata dalla giunta regionale.

Per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 17.

Art. 20.

I consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 10 e 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I consorzi provvedono inoltre, attenendosi alle direttive fissate dalla giunta regionale, al riparto delle spese di funzionamento dell'ente nonchè delle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.

Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia o delle province interessate.

Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.

La giunta regionale approva la deliberazione di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Il consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dalla giunta regionale.

Art. 21.

La misura del concorso regionale nelle spese di esecuzione delle opere di bonifica pubblica e privata, è quella stabilita dalla normativa vigente.

Nelle aree depresse o montane, riconosciute tali ai sensi delle leggi vigenti, per le opere di bonifica che non siano a totale carico della Regione, l'aliquota del contributo è elevata dal 78 all'88 per cento.

Art. 22.

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

Art. 23.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la giunta regionale, su richiesta del consorzio interessato, può autorizzare il consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al consorzio per l'esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dalla giunta regionale.

Titolo V

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 24.

Le funzioni di vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica integrale e montana sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge.

Per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali dei consorzi, la giunta regionale può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza, qualora gli organi preposti siano inadempienti.

Art. 25.

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente articolo, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi.

Con decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare entro sei mesi, l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.

Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla giunta regionale se non per comprovata necessità.

Il commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 26.

Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli precedenti, anche i provvedimenti seguenti:

a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;

b) i conti consuntivi;

c) le assunzioni di mutui;

d) i piani di riparto provvisori e definitivi delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè gli oneri generali di funzionamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 12 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183;

e) i regolamenti per le elezioni;

f) la deliberazione che individua la minima e la massima azienda contribuente di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi approvati dal consorzio devono essere allegate le relazioni della giunta consortile e del collegio dei revisori dei conti sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

Art. 27.

Ogni altra deliberazione dei consorzi di bonifica integrale o montana è soggetta al controllo della sezione provinciale del comitato regionale di controllo nelle forme e nei limiti di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35.

La competenza è della sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione si trova la sede del consorzio.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

I consorzi di bonifica costituiti ai sensi delle leggi statali continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge. Essi sono sciolti con l'approvazione, per il comprensorio di competenza, dello statuto dei nuovi consorzi, da parte della giunta regionale.

Il patrimonio dei consorzi disciolti passa ai nuovi consorzi di bonifica, secondo quanto disposto dalla giunta regionale, tenuto conto della superficie comprensoriale e del numero dei consorziati.

Il rinnovo degli organi dei consorzi di bonifica scaduti o che scadranno dopo l'entrata in vigore della presente legge sarà attuato secondo le norme del precedente titolo secondo.

Art. 29.

Nelle zone dove è particolarmente diffusa la conduzione di terreni in affitto ed a mezzadria, fino a che i fittavoli e i mezzadri non saranno iscritti nei catasti consortili, la giunta regionale può nominare, su designazione delle categorie professionali agrarie interessate, fino a tre rappresentanti dei fittavoli e dei mezzadri nel consiglio dei consorzi di bonifica, oltre ai consiglieri di cui all'art. 4.

Titolo VII

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1975, N. 22: « CONTRIBUZIONE NELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPRENSORI DI BONIFICA SOGGETTI A PARTICOLARE ONEROSITÀ ».

Art. 30.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge, i comprensori aventi una contribuenza media inferiore a lire 4.000 per ettaro, sulla base del bilancio di previsione e dei ruoli di contribuenza del 1974. Il contributo regionale non potrà portare la contribuenza media ad un importo inferiore a L. 4.000 per ettaro ».

Art. 31.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 gennaio 1976

TOMELLERI

ATTRIBUZIONE RAPPRESENTANZA (*R*) ALLA FASCIA 3ª IN BASE ALLA CONTRIBUENZA (*C*) IN %

C	*R*	*C*	*R*	*C*	*R*	*C*	*R*
80	56	60	44	40	31	20	18
79	55	59	43	39	31	19	17
78	54	58	43	38	30	18	16
77	54	57	42	37	30	17	16
76	53	56	41	36	29	16	15
75	53	55	41	35	28	15	14
74	52	54	40	34	27	14	13
73	52	53	40	33	27	13	12
72	51	52	39	32	26	12	11
71	50	51	38	31	25	11	11
70	50	50	38	30	25	10	10
69	49	49	37	29	24	9	10
68	49	48	36	28	23	8	10
67	48	47	36	27	23	7	10
66	47	46	35	26	22	6	10
65	47	45	35	25	21	5	10
64	46	44	34	24	21	4	10
63	46	43	33	23	20	3	10
62	45	42	33	22	19	2	10
61	44	41	32	21	19	1	10

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. 4.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 14 luglio 1975 il contributo annuo a favore dei gruppi consiliari di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3, va corrisposto con i seguenti criteri:

1) gruppi da un consigliere	L.	1.000.000
2) gruppi da due consiglieri	»	3.000.000
3) gruppi da tre a sei consiglieri . . .	»	4.800.000
4) gruppi da sette a dieci consiglieri . .	»	10.000.000
5) gruppi da undici a venti consiglieri . .	»	12.500.000
6) gruppi oltre venti consiglieri . . .	»	17.000.000

Art. 2.

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di un contingente di personale del ruolo regionale entro i limiti e secondo i criteri che seguono:

A) Gruppi fino a due consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a funzionario;

B) Gruppi da tre a sei consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a funzionario; un elemento con qualifica di applicato;

C) Gruppi da sette a dieci consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a funzionario; un elemento con qualifica non superiore a coadiutore; un elemento con qualifica di applicato;

D) Gruppi da undici a venti consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio; un elemento con qualifica non superiore a funzionario; due elementi con qualifica di applicato;

E) Gruppi oltre venti consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio; due elementi con qualifica non superiore a funzionario; tre elementi con qualifica di applicato.

L'assegnazione del personale è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, previa segnalazione nominativa dei singoli gruppi.

In alternativa è data facoltà ai gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie, di avvalersi di personale di fiducia esterno all'amministrazione regionale, nei limiti del contingente stabilito al primo comma.

L'incaricato è conferito dagli stessi gruppi consiliari con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza con apposito disciplinare.

Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico al parametro iniziale previsto, per le corrispondenti qualifiche funzionali indicate al primo comma, dell'art. 32, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modifiche.

Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La Regione rimborsa integralmente ai gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi e oneri previdenziali.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3, è abrogato.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge prevista per l'esercizio in corso in L. 6.500.000 fa carico sul cap. 150 del bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1975 dal titolo «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» (spese obbligatorie) che presenta sufficiente capienza.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2 determinata per gli anni 1976 e seguenti in lire 94 milioni annue, si fa fronte per l'esercizio 1976, utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nel bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1976 e seguenti sarà iscritto alla sezione I, rubrica I, consiglio regionale, apposito capitolo denominato: «Rimborso ai gruppi consiliari delle spese sostenute per il personale» con lo stanziamento di lire 94 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 gennaio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi primo e secondo dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, sono modificati come segue:

«Ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio o della giunta regionale ed ai consiglieri regionali, che, rispettivamente per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso in L. 70 per km.

Spetta inoltre una indennità di missione:

di L. 22.000 per una giornata o parte della giornata superiore alle 12 ore;

L. 15.500 per una parte della giornata superiore alle otto ore e inferiore alle 12 ore;

L. 11.000 per una parte della giornata superiore alle quattro ore e inferiore alle otto ore;

L. 5.500 per una parte della giornata inferiore alle quattro ore».

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, previsti in L. 100.000 per i membri del consiglio e L. 50.000 per i membri della giunta fanno carico rispettivamente sui capitoli 10 e 300 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 (spese obbligatorie) che presentano sufficiente capienza.

Ai maggiori oneri per l'anno 1976 e seguenti comportanti una spesa annua di lire 2 milioni per i membri del consiglio e L. 600.000 per i membri della giunta si fa fronte utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 gennaio 1976

TOMELLERI

(1536)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. 6.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(1537)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760670)